

**UNA INTRODUZIONE  
ALLA RIFORMA ATTUATA DA PAPA FRANCESCO  
NEI PROCESSI DI NULLITÀ MATRIMONIALE  
(Cremona, 8 novembre 2018)**

**0. Premesse**

a) Presento alcuni temi di maggiore interesse in questa sede, riferendomi al testo per la Chiesa latina, ossia il *motu proprio* (= MP) *Mitis Iudex Dominus Iesus* (= MIDI) e la annessa *Ratio procedendi* (= RP)<sup>1</sup>. Tali documenti sono tutti facilmente accessibili a chiunque, ad esempio sul sito della Santa Sede ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)): anzi il testo del Codice consultabile *on line* in quel sito riporta già i canoni rinnovati.

Pur senza indulgere in tecnicismi di carattere giuridico (in corpo più piccolo o in nota qualche indicazione più processuale o amministrativa, nonché qualche indicazione bibliografica, cose che nella sostanza lascio a chi volesse approfondire) ho ritenuto rispettoso proporre una riflessione e una serie di indicazioni che potessero andare ***al di là di una informazione eccessivamente semplificata***, come è giusto in ragione sia della importanza della materia sia dell'uditorio al quale le mie comunicazioni sono destinate.

b) L'attività processuale per il chiarimento di situazioni dubbie è uno degli aspetti dell'attenzione della Chiesa per il matrimonio e la famiglia, che non si può separare da una attenzione pastorale più complessiva.

Anzi uno dei pregi maggiori della riforma processuale del 2015 è stato proprio il sottolineare la ***valenza pastorale*** della attività processuale.

c) Per quanto la possibilità di riconoscere la invalidità di un matrimonio rappresenti un aiuto per i fedeli che hanno alle spalle una unione fallita, il fatto che sia stato celebrato invalidamente un matrimonio non è in sé e per sé un bene.

Da qui la grande importanza attribuita nella pastorale ecclesiale – cf anche la relativa sezione nel capitolo VI di *Amoris laetitia* (= AL) – alla ***preparazione alle nozze***, che ha anche lo scopo di aiutare i fedeli a celebrare un matrimonio valido, non solo lecito eticamente, nonché fruttuoso dal punto di vista spirituale<sup>2</sup>. Le tre dimensioni sono peraltro connesse, se si considerano i motivi di nullità oggi concretamente affrontati nei processi: rettitudine di intenzioni, capacità psichica, libertà di scelta, assenza di inganni.

---

<sup>1</sup> Uno strumento facilmente accessibile per approfondire la materia può essere: Redazione di «Quaderni di diritto Ecclesiale» (a cura di), *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, Milano, Ancora 2016, con articoli di E. Zanetti (consulenza previa), A. Zambon (preparazione del libello), A. Giraudo (scelta della forma processuale), P. Bianchi (istruttoria e decisione del processo breve), M. Mingardi (ruolo del vescovo diocesano), G.P. Montini (appello e altre impugnazioni). Così anche è utile il volume: Gruppo italiano docenti di diritto canonico (a cura di), *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Milano 2018, 381.

<sup>2</sup> Per una lettura delle indicazioni di AL dal punto di vista canonistico, cf P. Bianchi, *Il discernimento nell'ammissione alle nozze, soprattutto in riferimento alle questioni della fede, dell'amore e della indissolubilità*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 30 (2017) 279-303.

Nel percorso di preparazione alle nozze ha una singolare importanza quell'incontro di discernimento – se utilizzato bene: cf le indicazioni di Benedetto XVI in un suo discorso alla Rota Romana<sup>3</sup> – che consiste nell'esame dei fidanzati<sup>4</sup>.

d) Un altro momento importante da un punto di vista pastorale e che è stato valorizzato dalla riforma processuale che esaminiamo è la cosiddetta *pastorale pregiudiziale*, della quale si tratta nei primi articoli della RP (cf anche altri accenni ai punti 3.1 e 4.1).

Non si tratta di creare necessariamente nuove strutture, ma di fornire ai fedeli una possibilità effettiva e competente di verificare se una causa di nullità o di scioglimento di matrimonio sia effettivamente il rimedio pastorale pertinente alla loro situazione.

Per favorire ciò, la Santa Sede (precisamente la Congregazione per l'educazione cattolica) ha promosso con una sua Istruzione del 29 aprile 2018 una riorganizzazione degli studi di diritto canonico, prevedendo corsi di diverso livello, orientati a formare consulenti ed operatori pure di diverso livello di specializzazione, cercando di contemperare la serietà della preparazione con le effettive possibilità di accedere a studi specifici, non uguali in tutto il mondo.

## 1. Il rapporto con i Sinodi del 2014 e 2015, nonché con AL

Ampiezza e limiti della consultazione:

- soprattutto concentrata nel Sinodo straordinario del 2014;
- partita da una domanda molto generale (rendere le cause più snelle e accessibili), ma con un dibattito abbastanza ampio in merito, ad esempio circa la proposta di un cosiddetto *processo amministrativo*, che il Papa ha ritenuto di non poter accogliere per le dinamiche equivoche che ciò potrebbe indurre (cf anche più sotto al punto 5.1).

Il Sinodo ordinario del 2015 (cf la *Relatio finalis* al n. 82) e AL (n. 244) sostanzialmente richiamano quanto nel frattempo stabilito normativamente.

## 2. La recezione del MP

2.1. Alcune *caratteristiche* della elaborazione del MP hanno inciso sulla recezione della nuova normativa, impegnando gli addetti in un generoso lavoro di comprensione ed adattamento, pur nel contesto di una immediata e cordiale applicazione della riforma:

- rapidità e riservatezza dei lavori della Commissione preparatoria, diversamente da quanto accade per testi canonici di analoga se non anche addirittura minore importanza;
- scelta di far coincidere la riforma con la sostituzione di una ventina di canoni del Codice (1671-1691), che ha imposto limiti quantitativi molto ristretti al testo normativo, che si presenta come una sorta di *legge quadro*;

---

<sup>3</sup> Cf P. Bianchi, «Non esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del diritto»: l'esigenza di una seria pastorale prematrimoniale e di una coerente prassi giudiziaria [commento alla allocuzione alla Rota Romana di S.S. Benedetto XVI del 22 gennaio 2011], in «Ius Ecclesiae» 23 (2011) 472-485.

<sup>4</sup> Su tale adempimento ho avuto il piacere qualche anno fa di fare un incontro proprio con il clero di Cremona. Una sintesi di quanto esposto in quella sede si può trovare anche in: P. Bianchi, *L'esame dei contraenti come strumento pastorale*, in H. Franceschi (a cura di), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, Roma 2015, 335-353.

- pubblicazione delle norme *on line*, con relativamente breve tempo di *vacatio legis* (per una riforma di tale importanza);

- successivi interventi di integrazione e chiarificazione da parte di Dicasteri diversi della Santa Sede.

2.2. Una delle ***problematiche principali*** è stata quella della scelta della formula organizzativa più idonea ad assicurare il servizio più efficiente ai fedeli, quanto a personale preparato e a strutture. Perché è proprio questo il criterio sulla base del quale operare delle scelte in merito. Infatti: creare strutture nuove non funzionanti oppure al contrario smantellare strutture collaudate funzionanti significherebbe porsi in chiara contraddizione con uno degli scopi della riforma di Papa Francesco, che mira proprio alla celerità della amministrazione della giustizia, salva naturalmente la sua qualità.

In tale contesto, ci si è interrogati sulla sussistenza dei tribunali interdiocesani (in Italia regionali) promossi per decenni dalla stessa Santa Sede, con l'attuazione – in alcune parti della Nazione – di soluzioni che hanno richiesto successivi cambiamenti o adattamenti prima di trovare uno stabile equilibrio, sia strutturale<sup>5</sup> sia amministrativo<sup>6</sup>.

Per quanto concerne i tribunali regionali italiani – che, rispetto agli altri moltissimi tribunali interdiocesani esistenti in tutto il mondo (ad esempio in anni recenti tutta la Francia è stata riorganizzata in tal senso), erano stati costituiti da un *motu proprio* pontificio nel 1938 – una riflessione più ponderata ha consentito di comprendere come la interpretazione ragionevole degli effetti del MP su di essi sia non già la loro cancellazione, bensì il semplice venire meno del vincolo di origine pontificia che obbligava i vescovi italiani ad aderirvi. Quindi: i vescovi italiani sono liberi di aderirvi (non obbligati ad uscirne: sarebbe ben strano che la valorizzazione del loro ruolo si risolvesse nella imposizione a loro di un nuovo vincolo), come sono liberi di uscirne; naturalmente laddove potessero assicurare un servizio ai fedeli almeno della qualità di quello abbandonato.

In questa linea, la soluzione adottata dai vescovi lombardi a inizio 2016 appare non solo del tutto coerente con la normativa promulgata dal Papa, ma anche molto prudente. Infatti essi hanno confermato la loro adesione al tribunale che, per la (sola) materia della nullità matrimoniale, serve tutte le diocesi della Lombardia, pur dichiarandosi consapevoli della possibilità che ogni singolo vescovo diocesano ha di adottare una soluzione diversa.

In tal modo i vescovi lombardi hanno dimostrato di muoversi in una logica:

---

<sup>5</sup> Oggi in Italia vi sono in sostanza diversi tipi di soluzione per un numero di poco più di una trentina di tribunali per 226 diocesi:

- a) tribunali regionali che svolgono tutta la attività giudiziale in materia matrimoniale;
- b) tribunali diocesani che svolgono tutte le cause matrimoniali;
- c) tribunali interdiocesani (ma non regionali) che seguono tutti i tipi di processo matrimoniale.
- d) tribunali regionali (o interdiocesani non regionali) che seguono solo i processi ordinari, cui corrispondono...
- e) ... tribunali o uffici diocesani (ad esempio Vicario giudiziale diocesano, che non ha però nel caso competenza per la materia matrimoniale) che svolgono i soli processi brevi.

<sup>6</sup> La Conferenza Episcopale Italiana (= CEI) ha effettuato un lavoro di revisione della normativa relativa al sostegno economico dell'attività dei tribunali ecclesiastici, promulgando un decreto generale in vigore dall'11 giugno 2018. Fra i principi che caratterizzano questo lavoro:

- la CEI mantiene come riferimento le Regioni Ecclesiastiche e le relative Conferenze Episcopali Regionali;
- il coinvolgimento economico di dette Conferenze sarà strutturale e non solo eventuale, come era in precedenza e limitato al solo caso del (parziale) risanamento di un passivo di bilancio;
- è prevista una diversificazione delle persone giuridiche di riferimento, a seconda del tipo di organizzazione territoriale del tribunale.

- non solo ragionevole in senso umano, nel senso di ottimizzare le (poche) risorse disponibili limitando cariche, personale, spese (una logica di razionalizzazione, peraltro, che si auspica per diocesi, parrocchie, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e altre strutture ecclesiali, fino a richiedere la costituzione di – si noti bene – tribunali interdiocesani per la materia penale);
- ma anche e soprattutto di comunione ecclesiale, tenendo conto anche delle minori risorse delle diocesi più piccole, che da sole più difficilmente potrebbero assicurare un servizio adeguato ai fedeli.

### 3. I motivi ispiratori della riforma

3.1. Ribadire e promuovere (perché mai era stata negata, nello stesso Magistero dei Pontefici<sup>7</sup>) la **funzione pastorale dell'attività dei tribunali**, avvicinandone il più possibile il servizio ai fedeli.

Il proemio del MP afferma che occorre colmare la *distanza fisica o morale* dei tribunali dalla vita dei fedeli, giudizio (a detta anche di membri dei due Sinodi che conoscono la materia, cf il prof. Arroba Conde, processualista eminente) piuttosto severo e che non va generalizzato.

Come interpretare quella espressione e come si è cercato di darvi risposta?

Quanto alla esigenza di superare la *distanza fisica* si potrebbe pensare all'obbligo (per chi non lo ha) o alla possibilità di costituire (per chi è coinvolto in situazioni diverse) un tribunale diocesano; oppure all'ampliamento dei titoli di competenza effettuato nel nuovo can. 1672; oppure ancora nel ribadire il dovere dei tribunali di aiutarsi nello svolgere le cause, soprattutto dal punto di vista istruttorio (cf l'art. 7 § 2 RP, che ribadisce quanto già previsto nel can. 1418).

Quanto a quella *morale*, si può pensare alle strutture pastorali di indagine pregiudiziale e al tema della auspicabile gratuità<sup>8</sup>, anche se su tale ultimo punto occorre non dimenticare quanto già molte Chiese locali fanno, in particolare quella italiana<sup>9</sup>.

3.2. Valorizzare il **ruolo del vescovo** non solo nel reperimento del personale e nella vigilanza (che secondo alcuni rimane comunque il dovere principale<sup>10</sup>), ma anche coinvolgendolo nell'esercizio diretto della giurisdizione.

Peraltro già il diritto vigente affermava ciò nel can. 391, per quanto prevedendo che – per ciò che concerne la potestà esecutiva e quella giudiziale (non invece per quella legislativa) – il vescovo possa agire anche per il tramite di suoi vicari.

3.3. Rendere più **snelle le cause**, soprattutto laddove la nullità appaia evidente o manifesta (un concetto nuovo<sup>11</sup> e che non può essere confuso con quello del can. 1674 § 1, 2° MIDI e

---

<sup>7</sup> Una anche solo sommaria lettura delle allocuzioni dei Papi alla Rota Romana – dalla fine della prima metà del secolo XX in avanti – lo attesta in modo non equivoco. Anche questi testi sono facilmente consultabili dal sito della Santa Sede.

<sup>8</sup> Cf ad esempio C. Peña García, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, in «Estudios Eclesiásticos» 90 (2015) 632-634.

<sup>9</sup> La Chiesa italiana copre più dell'80% del costo del funzionamento dei tribunali ecclesiastici, impiegando più di 13 milioni di euro. Nei tribunali, inoltre, non vengono negate riduzioni ed esenzioni al concorso alle spese di causa o l'affidamento al patrocinio gratuito (compreso quello dei Patroni stabili). Né si può nascondere che per una certa percentuale almeno degli utenti detto concorso e le spese attuali di patrocinio sono del tutto accessibili.

<sup>10</sup> Cf ad esempio C. Moran Bustos, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, in «Ius Canonicum» 56 (2016) 16-17 e C. Peña García, *Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma*, in «Ius Canonicum» 56 (2016) 51-54.

del precedente can. 1674, 2°, che concerne la mera notorietà di fatto della situazione), circostanza come vedremo essenziale per l'attivazione del processo *brevior*.

3.4. Diverse **modalità di presentazione** di tali motivi ispiratori e novità:

- il proemio del MP ne enumera sei (due sono indicazioni puramente funzionali), denominandoli *fundamentalia criteria*.
- il *Sussidio applicativo* a cura della Rota Romana presenta quattro temi che denomina *capisaldi* della riforma normativa.
- Arroba sottolinea la pastorale giudiziale, anche nella fase previa e successiva al giudizio, come la novità principale della riforma<sup>12</sup>.
- Moneta (membro della Commissione che ha predisposto il testo dei due MP) ne evidenzia tre: celerità, vicinanza delle strutture ai fedeli, coinvolgimento del vescovo<sup>13</sup>.

4. Gli **strumenti** con i quali si è cercata l'attuazione delle finalità perseguite:

4.1. Favorire la creazione di un **servizio di consulenza pre-causa**

Non è una novità assoluta – cf il can. 1490 istitutivo dei patroni stabili, o l'art. 113 della Istruzione *Dignitas connubii* (DC) ed esperienze diocesane quali Consultori o iniziative quali *La casa* di Bergamo<sup>14</sup> – ma che ha dato adito anche a iniziative nuove, come l'UDAFS della diocesi di Milano<sup>15</sup>.

Cito queste istituzioni per indicare che in Lombardia l'attuazione dei primi cinque articoli della RP, dedicati appunto alla pastorale pregiudiziale, non richiede necessariamente il creare nuovi uffici o strutture; ma anzitutto valorizzare quelli che ci sono, formando sempre meglio il personale anche alla luce delle possibilità istituite per approfondimenti canonistici di diverso livello ai quali ho accennato in premessa.

Beninteso: laddove necessarie e prevedibilmente funzionanti stabilmente nel tempo, anche iniziative nuove potranno essere attivate.

4.2. La modifica dei **titoli di competenza** (can. 1672 MIDI).

L'intenzione perseguita è la possibilità più facile di ottenere giustizia.

Non sono però mancate perplessità (dottrinali) sul foro del *quasi domicilio* della parte attrice, potenzialmente utilizzabile per "scegliersi" il tribunale o mettere in difficoltà l'altra parte<sup>16</sup>, fino a paventare una sorta di *foro shopping* o «*de "turismo procesal" en busca de tribunales más benévulos o más ágiles*»<sup>17</sup>, con conseguenze discutibili dal punto di vista della credibilità complessiva della giustizia ecclesiale.

---

<sup>11</sup> Alcuni lo definiscono anche in termini alquanto problematici (cf M. del Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, 136 e 138; C. M. Moran Bustos, *El proceso "brevior" ante el Obispo Diocesano*, in M.E. Olmos Ortega [Ed.], *Proceso de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 144 e 146) e comunque esso ha dato già adito a diverse letture dottrinali.

<sup>12</sup> Cf M.J. Arroba Conde, *La pastoral Judicial y la preparación de la causa en el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in M.E. Olmos Ortega (Ed.), *Proceso de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 63.

<sup>13</sup> Cf P. Moneta, *La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex"*, in «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 40-41.

<sup>14</sup> Cf E. Zanetti (ed.), *Dopo l'inverno. Testimonianze, domande e messaggi di separati, divorziati o risposati che vivono nella Chiesa*, Milano 2005, pp. 239; ed E. Zanetti (ed.), *Porte aperte. Accompagnare, discernere, integrare vissuti di separazione, divorzio o nuova unione alla luce di Amoris laetitia*, Milano 2016, pp. 112.

<sup>15</sup> Cf l'articolo di M. Mosconi, *Il nuovo "Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati" dell'Arcidiocesi di Milano*, in «Ius Ecclesiae» 27 (2015) 716-730; alle pp. 711-716 la lettera dell'Arcivescovo cardinale Scola di presentazione ai fedeli dell'Ufficio e il suo decreto istitutivo.

<sup>16</sup> Cf ad esempio C. Peña García, *La reforma...*, 641-642.

<sup>17</sup> Cf C. Peña García, *El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal*, in M.E. Olmos Ortega (Ed.), *Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco*, Madrid 2016, 89.

Consequente necessità di un uso molto responsabile di questi titoli: un loro uso scorretto sarebbe contrario alla *mens* del Legislatore<sup>18</sup>.

4.3. La creazione del *processo breve* deciso dal vescovo.  
In merito a tale importante innovazione, segnalo tre aspetti.

**A.** Il *precedente storico remoto* va individuato nella prassi antica della *episcopalis audientia*<sup>19</sup>, anche se per una valutazione equilibrata del richiamo storico vanno considerati tre dati:

a) il fatto che tale prassi nacque almeno in parte come attività di supplenza dei Vescovi – ritenuti autorevoli ed affidabili nel loro giudizio – nel contesto della decadenza del potere imperiale, nonché con varianti circa l'estensione della loro potestà giudiziale<sup>20</sup>;

b) il fatto che importanti Padri della Chiesa si lamentano di essere distolti dall'esercizio delle loro funzioni propriamente episcopali dalle incombenze dell'amministrazione della giustizia;

c) il fatto che progressivamente nella storia si struttura una organizzazione giudiziaria ecclesiale – beninteso, sempre legata all'autorità del Vescovo – ma che lo solleva dagli incomodi dell'esercizio diretto della giurisdizione. Una evoluzione storica che solo ideologicamente potrebbe essere vista come una sorta di espropriazione (di parte) della potestà episcopale, ma che assai più probabilmente va vista come una risposta a quella problematicità segnalata ad esempio da Agostino<sup>21</sup> e come una protezione dell'autorità episcopale dalle implicazioni (non sempre favorevoli) derivanti dal dover prendere posizione fra i fedeli, magari dando ragione ad uno e torto ad un altro<sup>22</sup>.

**B.** La scelta della *forma processuale*, in merito alla quale si accenna ai seguenti snodi di maggiore rilievo:

a) *inseparabilità* delle condizioni previste dal can. 1683 MIDI.

b) prima condizione = presupposto *formale* o soggettivo (can. 1683, 1° MIDI) che può presentarsi in due modalità:

- la domanda originariamente condivisa (cosiddetto litisconsorzio attivo o proprio) ossia dove i coniugi agiscono insieme, condividendo la richiesta di dichiarazione di nullità del loro matrimonio, la ragione giuridica della domanda e le prove proposte al vescovo;

---

<sup>18</sup> Cf a testimonianza di tale necessità: i principi correttivi dello stesso art. 7 §§ 1 e 2 RP; nonché l'opinione dottrinale che, per quanto concerne il Vicario giudiziale che ritenga la competenza del suo tribunale quale foro della maggior parte delle prove, restino in vigore le cautele da attuarsi secondo la dichiarazione 27 aprile 1989 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (= SSAT), riportate anche nell'art. 14 DC.

<sup>19</sup> Cf A. Becciu, *Atto accademico di inizio attività 2015-2016 dello Studio Rotale. Il Vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco* (reperibile nella sezione dedicata alla Rota Romana in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)) e M. del Pozzo, *Il processo matrimoniale più breve...*, 41-56. Cf anche N.C. Dellaferrera, *Audientia episcopalis*, in *Dizionario General de Derecho Canónico*, 2012, I, 559-561 e A. Recchia, *L'esercizio della potestà giudiziaria da parte del Vescovo nella storia: punti nodali*, in Gruppo italiano docenti di diritto canonico (a cura di), *La riforma del processo canonico...*, 23-62.

<sup>20</sup> Cf N.C. Dellaferrera, *Audientia...*, 560.

<sup>21</sup> N.C. Dellaferrera, *Audientia...*, 561 riporta un passo di Agostino nel quale egli rimpiange il tempo dedicato alla contemplazione, piuttosto che «*tumultuosissimas perplexitates causarum alienarum pati de negotiis saecularibus vel iudicando dirimendis, vel interveniendo praecidendis*», per quanto il grande Padre della Chiesa vi si dedicasse con diligenza, come pure documentato nello stesso articolo.

<sup>22</sup> Ci si potrebbe domandare se a un'analoga protezione della figura episcopale, nella sua più complessiva valenza pastorale (ossia al di là della sua funzione giurisdizionale), alla fin fine non obbedisca la disposizione del can. 1687 § 1 MIDI, che impedisce al Vescovo (giudice per definizione anche nelle cause di nullità matrimoniale) di emettere una sentenza negativa, anche se fermamente convinto della validità del matrimonio sottoposto al suo giudizio per la chiara non fondatezza della domanda di nullità proposta.

- la domanda successivamente acconsentita, sia quanto al merito sia anche solo quanto alla forma processuale.

Tale consenso deve essere informato ed esplicito: la ragione principale<sup>23</sup> è che, dal momento che il processo breve riduce le garanzie processuali, tale limitazione deve essere consapevolmente accettata da chi ne acconsente l'uso.

c) seconda condizione = presupposto *materiale* o oggettivo (cann. 1683, 2° e 1684 MIDI), circa il quale occorre distinguere fra:

- il requisito *cardine*, ossia la qualità manifesta o evidente del motivo di nullità matrimoniale (più o meno della certezza morale della quale l'art. 12 RP?).

- i requisiti per così dire *strumentali* e funzionali, ossia:

\* circostanze di fatti e di persone a conferma della nullità manifesta (cf a questo proposito il valore delle circostanze indicate nell'art. 14 RP: sono indizi, già noti alla giurisprudenza canonica, da vagliare con attenzione nei singoli casi);

\* testimonianze e documenti che comprovino dette circostanze, in merito ai quali vanno segnalate: sia la problematicità di scritti dei testimoni formati fuori del contraddittorio processuale, sia la problematicità relativa a perizie previe o documentazione informatica;

\* non necessità di una istruttoria e di una discussione più elaborate.

Anche solo da una considerazione di tali criteri di procedibilità, ci si può rendere conto di come il processo breve sia una eventualità davvero eccezionale, in quanto la *evidenza* della prova – non alla fine del processo, bensì al suo inizio – è davvero una eventualità molto difficile da verificarsi e sottoposta ad errori dalle conseguenze spiacevoli per i fedeli. Mi spiego: se un vicario giudiziale ammettesse superficialmente una causa al processo breve, smentendone poi il processo la consistenza, il Vescovo non la potrebbe decidere, ma la dovrebbe rimandare al tribunale per un supplemento di indagine e di discussione. La causa, quindi, finirebbe per essere *longior* rispetto a un processo ordinario ben condotto. Giustamente per questo la dottrina ha esortato i vicari giudiziali ad evitare, in questa delicata decisione, atteggiamenti paternalistici.

La scelta della forma processuale è infatti affidata, dalla normativa rinnovata da papa Francesco, al Vicario giudiziale competente per materia (cf can. 1676 § 2)<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> La qualità esplicita del consenso (quindi l'inapplicabilità di quanto previsto nell'art. 11 § 2 RP) è sostenuta in realtà da molteplici ragioni o argomenti:

- l'argomento *letterale* (cf can. 17) e sistematico (collocazione nel titolo III e non V della RP);

- l'argomento *interpretativo*: la risposta 1° ottobre 2015 del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (= PCTL) prot. 15138/2015 afferma che la presunzione dell'art. 11 § 2 vale solo per il processo ordinario e che per il processo breve serve il consenso esplicito di entrambe le parti, non possibile laddove l'altra parte sia irreperibile. Analogamente si esprime la risposta 1° ottobre 2015 prot. 15139/2015 sempre del PCTL: il semplice silenzio di una parte non può essere scambiato con assenso, mentre il suo consenso esplicito è inteso come una condizione *sine qua non* per l'applicazione del processo breve;

- l'argomento *tecnico-processuale*: il processo breve comporta la riduzione di alcune delle garanzie previste dal processo ordinario per l'esercizio più ampio possibile del contraddittorio e del diritto di difesa. Tale riduzione va espressamente accettata da tutti gli interessati.

<sup>24</sup> Si può impugnare e come la decisione del vicario giudiziale, sia che ammetta, sia che neghi l'uso del processo breve? Quanto alla negazione, dalla dottrina è esclusa la possibilità di *appello* (cf can. 1629, 4); ci si interroga invece se sia possibile (e quale) un *ricorso* contro l'ammissione o la negazione del processo breve. L'eventuale negazione comunque non impedisce alla persona di avere un giudizio ecclesiale sul suo stato di vita attraverso il processo ordinario, che è la modalità normale di questo discernimento ecclesiale.

Mi sembra giusto dare conto dei processi brevi proposti e trattati in Lombardia dal momento della vigenza di tale forma processuale.

<i>Anno</i>	<i>Cause totali ammesse</i>	<i>Processi brevi richiesti</i>	<i>Processi brevi ammessi</i>	<i>Diocesi di provenienza</i>	<i>Esito</i>
2016	197	15	4	Milano (3) e Cremona (1)	3 affermativi e 1 rinvio al processo ordinario (MI)
2017	191	5	1	Brescia	Affermativo
2018	144 (fino ad ora)	5	2	Milano (2)	1 affermativo e 1 in decisione

Tale tabella deve essere accompagnata da qualche illustrazione esplicativa:

- nel **2016** non poche delle domande erano infondate persino quanto al merito principale, tanto è vero che finirono negative anche dopo il processo ordinario: erano basate in pratica solo sulla comune sottoscrizione del libello, trascurando il requisito più importante per il processo breve<sup>25</sup>.

- nel **2017** si era del parere di ammettere una seconda causa al processo breve, cosa non risultata possibile in quanto la convenuta non rispose alla citazione accettando quella possibilità. La cosa fu però provvidenziale, in quanto la pretesa nullità risultò nel corso della causa molto meno *evidente* di quanto potesse sembrare all'inizio, al punto che venne aggiunto un nuovo capo e fu necessario ricorrere a una perizia. Alla fin fine, il processo ordinario scongiurò quindi una procedura che risultata complessivamente più lunga.

- nel **2018** uno dei processi non ammessi al rito *brevior* avrebbe richiesto una perizia e la prova delegata in cinque altri tribunali distinti: una situazione del tutto contraria alla logica e alla disciplina del processo breve.

**C. L'istruttoria e la fase decisionale** del processo breve presentano singolari novità, che dovranno essere sperimentate con equilibrio e sottoposte alla conoscenza e alla critica, portando auspicabilmente a delle soluzioni condivise. Soprattutto:

- l'istruttoria dovrebbe svolgersi se possibile in una sola sessione (= udienza?) e concentrarsi sugli elementi essenziali, a completamento di quelli già forniti all'inizio del giudizio (cf can. 1686 MIDI e art. 18 § 2 RP).

- dal momento che i coniugi possono prendere parte alle udienze dell'altra parte e dei testi (cf art. 18 § 1 RP) non c'è pubblicazione degli atti, anche se occorre salvaguardare il diritto di difesa della parte che non ha potuto assistere, soprattutto se per impedimento.

- sono ammissibili supplementi istruttori o essi *falsificano* la pretesa evidenza iniziale della nullità?

<sup>25</sup> Chi volesse conoscere più dettagliatamente i motivi di ammissione o di non ammissione per il 2016, potrebbe vedere: P. Bianchi, *Il processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un tribunale locale*, in AA.VV., *Studi in onore di Carlo Gullo III*, Roma 2017, 799-826.

- nella fase di discussione non ci sono repliche (cf can. 1686 MIDI).

- la causa viene decisa personalmente dal Vescovo diocesano (non ausiliare, emerito o di curia<sup>26</sup>) con l'assistenza dell'istruttore della causa e di un assessore (cf can. 1687 § 1 MIDI), che (per analogia con il can. 1673 § 4 MIDI) può avere anche competenza non giuridica, cosa anche questa in Lombardia sperimentata in una causa, nominando uno psichiatra come assessore, il quale aiutò il vescovo a leggere della documentazione clinica allegata al libello.

- il Vescovo può dare solo sentenza affermativa: in caso non raggiunga la certezza morale deve rimettere la causa al giudizio ordinario (cf can. 1687 § 1).

4.4. L'abolizione della necessità della *doppia sentenza conforme*<sup>27</sup> per la esecutività della sentenza, salvo il diritto a un doppio grado di giudizio per la parte gravata della decisione di primo grado.

Per questo, una sentenza affermativa non appellata nei termini (quindici giorni per la interposizione e un mese per la prosecuzione), diviene esecutiva (cf can. 1679 MIDI), cosa che va dichiarata con un apposito decreto prima di procedere alla esecuzione.

In presenza di appello, se questo è manifestamente *dilatorio* – termine da intendersi in senso non soggettivo (le mire dell'appellante) ma oggettivo (la mancanza di fondamento fattuale o logico dell'appello, posto a confronto con tutti gli atti della causa appellata) – può essere disatteso, confermando per decreto la precedente sentenza, del tribunale o del Vescovo nel processo breve (cf cann. 1680 § 2 e 1687 § 4 MIDI).

5. Elementi di *continuità* con la tradizione canonica, necessariamente da non perdere per una corretta applicazione della riforma<sup>28</sup>.

5.1. Viene ribadita la natura *giudiziale* dell'accertamento della nullità matrimoniale (cf il proemio del MP) a fronte di proposte di rendere "amministrativo" il discernimento ecclesiale sulla validità di un matrimonio.

Non sempre era chiaro (nel dibattito precedente i Sinodi) cosa si intendesse con la qualifica di *amministrativo*: se solo una modifica attinente la procedura<sup>29</sup>; oppure se l'introduzione della logica tipica dell'atto amministrativo, che considera ragioni di opportunità. Col rischio dello scivolamento da un processo solo dichiarativo (della nullità del patto nuziale) a uno costitutivo (di scioglimento di un matrimonio valido ma fallito).

---

<sup>26</sup> Non basta quindi la mera qualità episcopale, ma occorre la titolarità di Vescovo diocesano, diversamente cadrebbe tutto il presupposto teorico della sua funzione giurisdizionale. A mio avviso, per conseguenza, anche la delega da parte del Vescovo ad altro soggetto svuoterebbe del suo senso profondo la riforma. Peraltro, il Vescovo ha già a disposizione persone abilitate a giudicare (Vicario giudiziale e giudici) e non sulla base di una potestà delegata, bensì ordinaria. Lo stesso Papa, in un discorso del 25 novembre 2017 ai partecipanti a un corso di aggiornamento promosso dalla Rota Romana, ha affermato: «Nel processo brevior sono richieste, *ad validitatem*, due condizioni inscindibili: *l'episcopato* e *l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli* (cfr can. 381 § 2). Se manca una delle due condizioni il processo brevior non può aver luogo. L'istanza deve essere giudicata con il processo ordinario».

<sup>27</sup> Si noti che al n. 114 dell'*Instrumentum laboris* del 23 giugno 2015 per il Sinodo ordinario dell'ottobre 2015 la questione della eventuale abrogazione della doppia conforme era ancora aperta e, come tale, era sottoposta alla discussione dei vescovi.

<sup>28</sup> Cf C. Peña García, *La reforma...*, 634-635; e anche C. Peña García, *El proceso ordinario...*, 84-85.

<sup>29</sup> Che non avrebbe però potuto far mancare alcuni elementi minimi che ripropongono la struttura del processo: un terzo indipendente che decide; la necessità che le parti (anche pubblica) possano intervenire con prove od osservazioni; una decisione motivata e in qualche modo ricorribile.

5.2. Natura **dichiarativa** della pronuncia del tribunale, non invece costitutiva, ossia modificativa *ex nunc* dello stato giuridico della persona.

La natura giudiziale e dichiarativa trova le sue garanzie, come viene chiaramente indicato<sup>30</sup>:

- a) nella imparzialità del giudice, che non può esercitare la carità se non attraverso il rispetto della giustizia e che non ha la disponibilità dell'oggetto del giudizio di nullità matrimoniale.
- b) nell'uguaglianza processuale delle parti, garanzia della riconducibilità del processo canonico nella categoria di civiltà giuridica del *giusto processo*<sup>31</sup>.
- c) nella necessità della certezza morale (in senso propriamente tecnico) per l'emissione di una sentenza affermativa (necessità ribadita chiaramente dall'art. 12 RP).

5.3. Relatività del giudizio al **patto nuziale** e non all'esito esistenziale del matrimonio. Non si va quindi verso la cosiddetta *prassi orientale*, qualche volta forse un po' troppo sbrigativamente invocata senza tener conto delle diversità esistenti fra le varie correnti della Ortodossia, così come degli effetti che tale prassi può avere sulla stessa concezione del matrimonio<sup>32</sup>.

5.4. Natura appunto eminentemente **processuale** della riforma, rimanendo inalterato il diritto sostanziale in merito ai requisiti di validità del matrimonio. In questa luce vanno lette le già ricordate circostanze esemplificative elencate nell'art. 14 RP, ossia solo come situazioni di fatto potenzialmente facilitanti l'utilizzo del processo breve (da vagliare nei singoli casi) e non come istitutive di nuovi motivi di nullità matrimoniale.

5.5. Conferma della **composizione collegiale** del tribunale (can. 1673 § 3 MIDI), anche se si dà una facilitazione per la costituzione del tribunale unipersonale (cf can. 1673 § 4 MIDI con il can. 1425 § 4), ma non a libera scelta, bensì dove il giudizio collegiale non è possibile. Le ragioni della preferenza per il collegio sono: maggiore equilibrio e riduzione del soggettivismo, nonché di errori nella valutazione.

È prevista anche l'estensione della possibilità di partecipazione di laici nel collegio (cf can. 1673 § 3 MIDI con il can. 1421 § 2)<sup>33</sup>:

- senza autorizzazione della Conferenza episcopale;
- in numero di due;
- salvi però la presidenza del Collegio e il ruolo di giudice unico a un chierico.

Necessità però *ad validitatem* del tribunale collegiale in secondo grado (can. 1673 § 5 MIDI) e ragioni della scelta: oltre a quelle già indicate, la verosimile maggiore difficoltà della causa, intrinseca nella necessità della celebrazione di un secondo grado di giudizio.

---

<sup>30</sup> Cf J. Llobell, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. "Mitis Iudex"*, in [www.consociatio.org/repository/Llobell\\_Lumsa.pdf](http://www.consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf). Ora pubblicato anche – con l'arricchimento delle note – in «Ius Ecclesiae» 28 (2016) 13-38.

<sup>31</sup> Cf ad esempio M.J. Arroba Conde, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Roma 2016, 200.

<sup>32</sup> E nemmeno si seguono le suggestioni di alcuni episcopati nazionali che in occasione del duplice Sinodo (soprattutto quello straordinario del 2014) avevano rilevato che al fedele interessa maggiormente la possibilità di nuove nozze che l'accertamento della eventuale invalidità delle precedenti, avvertendo anzi ciò come un qualcosa di inautentico: cf l'*Instrumentum laboris* per la III Assemblea Generale Straordinaria, al n. 99.

<sup>33</sup> Tale estensione – che pure non richiede più l'autorizzazione della Conferenza episcopale – ha alle sue spalle la complessa questione della natura della potestà ecclesiale, qui evidentemente inclinata sul fronte della *giurisdizione*, con esclusione del suo fondamento esclusivo nella *potestas ordinis*. Al punto che alcuni si domandano che senso abbia, in questo contesto, la previsione del can. 1673 § 4 MIDI, che richiede che il giudice unico sia chierico. Ad esempio C. Peña García, *El proceso ordinario...*, 93.

5.6. È stato ribadito – anche se con una formulazione in positivo rispetto alla precedente formulazione (cf l'attuale can. 1678 § 1 con il previgente can. 1679 e senza dimenticare il can. 1536 § 2, non toccato dalla riforma) – il possibile *valore probatorio*, a certe condizioni anche pieno, delle *dichiarazioni giudiziali delle parti*.

Ecco un confronto fra i canoni:

can. 1536 § 2	can. 1679 previgente	can. 1678 § 1 vigente
Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo.	A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva di testi di credibilità delle parti stesse, se possibile, oltre ad altri indizi ed amminicoli.	Nelle cause di nullità del matrimonio, la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.

È una possibilità probatoria importante, già da decenni applicata dalla giurisprudenza canonica, utilizzata per rendere il meno possibile divergenti la cosiddetta verità processuale (ossia il risultato del processo) e la verità effettiva della condizione della persona.

Gli elementi di verifica della attendibilità – sia intrinseca (indizi, circostanze, assenza di fatti oggettivi che confutino la tesi sostenuta) sia estrinseca (testi di credibilità) – della dichiarazione delle parti fanno sì che il giudizio di foro (anche) esterno non si riduca a una sorta di *autocertificazione* della nullità del proprio matrimonio, potendo peraltro il convincimento di una delle parti (e, quindi, anche la sua esposizione in giudizio) divergere anche radicalmente da quella dell'altra<sup>34</sup>.

Paolo Bianchi  
vicario giudiziale  
Piazza Fontana 2  
20122 Milano M

<sup>34</sup> Non è questa la sede per discutere approfonditamente se e in quale misura la sostituzione del can. 1679 abrogato con il can. 1678 § 1 abbia modificato (soprattutto in maniera sostanziale) il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti. A mio sommo avviso la disciplina rinnovata conferma nella sostanza la precedente, cosa ad esempio condivisa da M. del Pozzo, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in AA.VV., *La riforma del processo matrimoniale ad un anno del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, 2017, 62 e 78 o da M.J. Arroba Conde, *Lo svolgimento del processo matrimoniale ordinario*, in AA.VV., *Il nuovo processo matrimoniale canonico. Una guida tra diritto e cura pastorale*, Bari 2018, 21, nota 18 dove si afferma che il canone rinnovato «conferma e riformula in positivo quanto già previsto nel can. 1536, § 2 e nell'abrogato can. 1679». Si vuole altresì segnalare un contributo in quanto molto realistico (alla luce della concreta prassi giudiziale) in materia e che rifugge da alcune presentazioni enfaticizzate che si sono fatte del nuovo can. 1678 § 1: A. Bamberg, *Justice, vérité et miséricorde au risque du mensonge*, in «Revue de droit canonique» 67 (2017) 171-187. In generale, fra la molta bibliografia sul tema del valore probatorio delle dichiarazioni delle parti – e sempre citando fonti dottrinali successive alla riforma processuale del 2015 – cf M.A. Ortiz, *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione della loro forza probatoria*, in H. Franceschi-M.A. Ortiz, *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma 2017, 219-277; J.T. Martín de Agar, *El valor de la declaración de las partes en el proceso de nulidad*, in «Ius Canonium» 57 (2017) 663-705.